



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

## **AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI CINQUEMILA ABITANTI COMPRESI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA**

### **ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO**

L'articolo 1, commi 203, 204 e 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 677 e 678 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, è destinata, a valere su risorse dell'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, la somma complessiva di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia in forma singola che associata, per la costruzione di una scuola innovativa da destinare a scuola dell'infanzia o a polo d'infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado ovvero a un istituto comprensivo.

I comuni e/o le unioni di comuni possono chiedere di partecipare al programma di investimento di INAIL nei limiti dello stanziamento previsto per la regione di riferimento, commisurato al numero di studentesse e studenti e nel limite massimo di 2.200,00 euro al metro quadro di SUL (Superficie utile lorda), dovendo le nuove scuole avere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il valore dell'investimento da sottoporre alla valutazione dell'INAIL deve ricomprendere tutte le spese necessarie per la costruzione della nuova scuola, compreso il valore dell'area. Sono escluse le spese di progettazione, di demolizione di eventuali manufatti presenti sull'area oggetto di intervento di nuova costruzione, nonché le spese per l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche.

### **ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. I comuni e/o unioni di comuni possono presentare richiesta di investimento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - 1) le aree che i comuni e/o le unioni di comuni candidano per la costruzione delle nuove scuole devono essere di proprietà pubblica nella piena disponibilità, urbanisticamente consone all'edificazione, libere da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all'edificazione e già destinate dal PRG comunale a zone per impianti e



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

- attrezzature collettive (scuole);
- 2) le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal DM 18 dicembre 1975 per la realizzazione dell'ordine di scuola prescelto;
  - 3) l'area deve disporre di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze dei territori e all'utenza della scuola da realizzare;
  - 4) l'intervento proposto deve avere un livello di progettazione almeno pari a un progetto di fattibilità tecnico-economica;
  - 5) l'intervento proposto non deve essere finanziato totalmente o parzialmente con altri fondi.
2. In caso di ammissione al finanziamento, gli enti locali beneficiari cedono all'INAIL la proprietà dell'area su cui sarà realizzata la nuova scuola.
  3. La somma incassata dall'ente proprietario dell'area per la vendita della stessa può essere utilizzata prioritariamente per le spese relative alla progettazione della scuola, nonché per l'acquisto degli arredi, per le attrezzature didattiche e/o per la demolizione di eventuali manufatti esistenti sull'area oggetto di intervento per la nuova costruzione.
  4. La verifica e la validazione del progetto esecutivo, avverrà a cura dell'INAIL, in contraddittorio con i progettisti e il Responsabile unico del procedimento (RUP) della rispettiva fase progettuale
  5. La scuola realizzata è di proprietà dell'INAIL. La manutenzione ordinaria sarà a carico del Comune beneficiario, mentre la manutenzione straordinaria è a carico dell'INAIL. In ogni caso i rapporti tra l'ente locale e l'INAIL saranno regolati da apposito atto di locazione. Sono a carico del Ministero dell'istruzione gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per l'investimento effettuato per tutta la durata dello stesso.

## ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. I comuni interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, pena la non ammissione alla presente procedura, nell'apposita pagina dedicata del sito di edilizia scolastica al seguente *link*: [http://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/index.shtml](http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml) entro e non oltre le ore **15.00** del giorno **6 agosto 2021** inserendo i seguenti dati:
  - 1) la denominazione dell'ente (comune o unione di comuni);
  - 2) la tipologia di scuola per la quale si chiede il contributo (scuola dell'infanzia, polo dell'infanzia, istituto comprensivo, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado);
  - 3) dichiarazione circa la proprietà pubblica, la destinazione urbanistica a zona per impianti e attrezzature collettive, la disponibilità, l'assenza da vincoli e le dimensioni adeguate agli standard del DM 18 dicembre 1975 dell'area su cui andrà realizzata la scuola innovativa;
  - 4) la tipologia di intervento: sostituzione edilizia o nuova costruzione;
  - 5) la dichiarazione che il progetto rispetta/rispetterà gli indici di funzionalità previsti dal DM 18 dicembre 1975 e dalle norme vigenti (antisismica, efficientamento energetico, antincendio, barriere architettoniche, igienico- sanitarie, impianti sportivi ecc.);
  - 6) la dichiarazione circa il possesso e l'approvazione di un livello di progettazione almeno pari al progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con indicazione di eventuali livelli successivi di progettazione posseduti e approvati;
  - 7) l'importo di finanziamento richiesto nel rispetto dei limiti previsti all'art.2 ;
  - 8) inserimento o meno dell'intervento nell'ambito della programmazione triennale in materia



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

di edilizia scolastica approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615 e rettificata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849;

- 9) eventuale dismissione di fitto passivo;
  - 10) indicazione del CUP (stato attivo e non provvisorio) generato per tale richiesta di finanziamento;
  - 11) numero di studentesse e studenti che beneficiano dell'intervento.
2. La mancanza di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 comporta l'esclusione dalla presente procedura, mentre l'assenza delle dichiarazioni di cui ai punti 4, 6, 8, 9, e 11 comporterà l'impossibilità di attribuire il relativo punteggio.
  3. Il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dalle ore 15.00 del giorno 12 luglio 2021 e fino alle ore 15.00 del giorno 6 agosto 2021.
  4. Dato il consistente numero di enti locali cui si rivolge il presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico della rete si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all'ultimo giorno utile premurandosi poi eventualmente di completare, modificare e controllare l'esattezza dei dati in prossimità della scadenza fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.
  5. La candidatura dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell'ente locale o suo delegato e dopo l'inoltro il sistema garantirà il rilascio di apposita ricevuta che sarà cura dell'ente locale conservare quale prova di partecipazione.

## ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature al fine di poter ottenere la costruzione di una scuola innovativa avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - 1) numero di studenti presenti nell'edificio scolastico (max 25 punti):
    - oltre 200 studenti: 25 punti;
    - da 151 a 200 studenti: 18 punti;
    - da 101 a 150 studenti: 10 punti;
    - da 61 a 100 studenti: 5 punti;
    - fino a 60 studenti: 0 punti;
  - 2) livello di progettazione posseduto (max 23 punti):
    - esecutivo: 23 punti;
    - definitivo: 12 punti;
    - fattibilità: 0 punti;
  - 3) indice di deprivazione territoriale (max 20 punti):
    - fino a 0: 3 punti
    - da 0,001 a 2: 7 punti
    - da 2,001 a 4: 13 punti
    - da 4,001 in poi: 20 punti
  - 4) tipologia dell'intervento (max 20 punti):
    - sostituzione edilizia: 20 punti;
    - nuova costruzione: 10 punti;
  - 5) intervento incluso nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 del Ministero dell'istruzione (max 5 punti):
    - presenza: 5;



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

- assenza: 0;
- 6) eventuale dismissione di fitto passivo (max 7 punti):
  - presenza: 7 punti;
  - assenza: 0 punti.
- 2. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 3 sono usati gli indici di deprivazione territoriale, calcolati dall'ex ISFOL sulla base degli indici ISTAT di cui all'allegato 1 al presente bando.
- 3. Le graduatorie sono redatte per ciascuna regione sulla base dei punteggi indicati al comma 1 e assegnati a ciascun ente, oggetto di candidatura e indicano altresì l'importo assegnato a ciascun ente. Si precisa che gli importi ad ogni Regione spettanti sono stati determinati anche sulla base dei criteri approvati nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018.
- 4. Si precisa che a parità di punteggio precede l'ente la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
- 5. Sono ammessi a finanziamento tutti gli enti collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna regione. Non sono ammessi finanziamenti parziali e le eventuali economie di piano saranno redistribuite successivamente, previo accertamento, insieme alle economie di ciascun progetto con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione.
- 6. Le eventuali economie di gara o derivanti da revoche saranno accertate per regione e assegnate con successivo provvedimento secondo l'ordine della graduatoria approvata.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministero dell'istruzione e trasmesse all'INAIL per le successive fasi di finanziamento.
2. L'INAIL successivamente invierà all'ente locale beneficiario apposite indicazioni per acquisire la documentazione necessaria alla valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'investimento.
3. Sarà stipulata tra INAIL e ente locale beneficiario apposito atto di locazione per la disciplina delle modalità di gestione dell'opera realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso.

## **ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI**

1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'istruzione a dare seguito all'erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.
2. Il Ministero dell'istruzione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese anche ai fini della verifica di congruità tecnico-economica degli interventi nonché del rispetto di quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione al progetto candidato.
3. Il Ministero dell'istruzione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo, dirigente dell'Ufficio III della Direzione



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

6. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:  
06.5849.2778-3382 – email: [dgefid.segreteria@istruzione.it](mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it).

IL DIRETTORE GENERALE

*Simona Montesarchio*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simona Montesarchio'.